

(fondo regionale brussellese di rifinanziamento delle tesorerie comunali); iv) la mancanza di trasparenza nel metodo di finanziamento pubblico degli ospedali IRIS; e infine, v) l'esistenza di sovvenzioni incrociate delle attività non ospedaliere degli ospedali IRIS attraverso le compensazioni ricevute per l'esercizio delle loro funzioni ospedaliere ⁽⁷⁾.

- (3) A seguito di ulteriori informazioni trasmesse dalle autorità belghe, il 10 gennaio 2008, i servizi della Commissione hanno informato i denunciati, tramite posta ⁽⁸⁾, in merito al loro parere preliminare in relazione alla denuncia e hanno invitato gli interessati a presentare nuove informazioni volte a consentire loro di riesaminare la valutazione preliminare della denuncia, in assenza delle quali quest'ultima sarebbe stata considerata ritirata. Dopo aver ricevuto la risposta dei denunciati, i servizi della Commissione hanno confermato la loro valutazione preliminare nella loro lettera del 10 aprile 2008.
- (4) Successivamente, i denunciati hanno informato la Commissione di aver presentato un ricorso di annullamento presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (divenuto ora, a partire dal 1° dicembre 2009, il Tribunale dell'Unione europea, in appresso il «Tribunale») contro la lettera del 10 gennaio 2008, che gli stessi consideravano costituire una decisione della Commissione ⁽⁹⁾. Peraltro, in data 20 giugno 2008, i denunciati hanno presentato un ricorso di annullamento contro la lettera dei servizi della Commissione del 10 aprile 2008 ⁽¹⁰⁾. I due procedimenti dinanzi al Tribunale sono stati sospesi da quest'ultimo fino al 31 ottobre 2009, dopo che la Commissione aveva informato il Tribunale che intendeva adottare una decisione ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ⁽¹¹⁾. In vista dell'adozione di tale decisione, i servizi della Commissione hanno chiesto ulteriori informazioni alle autorità belghe e ai denunciati.
- (5) Nella sua decisione del 28 ottobre 2009 ⁽¹²⁾ (in appresso la «decisione della Commissione del 2009», cfr. altresì la sezione 4.1) la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti degli aiuti al finanziamento a favore degli ospedali pubblici della rete IRIS della regione di Bruxelles-capitale, in quanto tale finanziamento era stato giudicato compatibile con il mercato comune in base alle condizioni delineate nella decisione 2005/842/CE della Commissione ⁽¹³⁾ riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale (in appresso «decisione SIEG del 2005») e, per gli incarichi precedenti la decisione SIEG del 2005, entrata in vigore il 19 dicembre 2005, direttamente in base all'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE (attualmente articolo 106, paragrafo 2, del TFUE).
- (6) Successivamente, i denunciati hanno avviato un ricorso per annullamento contro la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale. Quest'ultimo ha annullato la decisione della Commissione nella sua sentenza del 7 novembre 2012 in caso T-137/10 ⁽¹⁴⁾ (cfr. anche sezione 4.2), adducendo che tale decisione fosse stata adottata in violazione dei diritti procedurali dei denunciati. In particolare, il Tribunale ha concluso che la Commissione avrebbe dovuto esprimere dei dubbi in merito alla compatibilità delle misure in esame rispetto al mercato interno, in considerazione degli argomenti presentati dai denunciati al riguardo. Il Tribunale ha pertanto concluso che la Commissione era tenuta ad avviare il procedimento di indagine formale per raccogliere tutti gli elementi pertinenti ai fini della verifica della compatibilità dell'insieme delle misure di aiuto in parola con il mercato interno, nonché per consentire ai denunciati e alle altre parti interessate di presentare le loro osservazioni nell'ambito di tale procedimento ⁽¹⁵⁾.
- (7) Con lettera del 1° ottobre 2014, la Commissione ha informato il Belgio della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE nei confronti delle misure di finanziamento pubblico a favore degli ospedali IRIS della regione di Bruxelles-capitale.
- (8) La decisione della Commissione di avviare il procedimento d'indagine formale (di seguito la «decisione di avvio del procedimento») è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁶⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sulle misure in oggetto.

⁽⁷⁾ Quest'ultima argomentazione è stata espressa dai denunciati per la prima volta nella loro lettera del 15 dicembre 2008.

⁽⁸⁾ In sostanza, i servizi della Commissione hanno stimato, in via preliminare, che gli ospedali IRIS erano stati debitamente incaricati, in modo evidente, di svolgere funzioni di servizio pubblico, che la compensazione che gli stessi percepivano era chiaramente definita e che la compensazione non era eccessiva. Di conseguenza, i servizi della Commissione hanno concluso non vi fosse alcun problema in termini di norme in materia di aiuti di Stato. Inoltre, gli stessi hanno constatato che anche i requisiti di trasparenza sembravano soddisfatti. I servizi della Commissione hanno quindi concluso che non vi erano motivi sufficienti per continuare l'indagine, in assenza di nuovi elementi di prova presentati dai denunciati.

⁽⁹⁾ Causa T-128/08, non ancora pubblicata.

⁽¹⁰⁾ Causa T-241/08, non ancora pubblicata.

⁽¹¹⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

⁽¹²⁾ GU C 74 del 24.3.2010, pag. 1.

⁽¹³⁾ Decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67).

⁽¹⁴⁾ Causa T-137/10, CBI/Commissione, ECLI:EU:T:2012:584.

⁽¹⁵⁾ *Ibidem*, punto 313.

⁽¹⁶⁾ Cfr. nota a piè di pagina 2.

